SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 2 maggio 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 aprile 1991, n. 139.

Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, recante riduzione delle aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano di uso domestico e dell'imposta sul valore aggiunto, per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, al fine di contenere e contrastare le tendenze inflazionistiche determinate da fattori di carattere eccezionale e temporaneo, è convertito in legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 7 marzo 1991.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2693):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dai Ministri delle finanze (FORMICA) e del bilancio e della programmazione economica (CIRINO POMICINO) il 7 marzo 1991.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 9 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 marzo 1991.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13, 20, 21 marzo 1991.

Relazione scritta annunciata il 29 marzo 1991 (atto n. 2693/*A* - relatore sen. CAPPELLI).

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5600):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'11 aprile 1991, con pareri delle commissioni I, V, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 aprile 1991.

Esaminato dalla VI commissione il 17 aprile 1991.

Esaminato in aula il 22 aprile 1991 e approvato il 23 aprile 1991.

91G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 maggio 1990, relativo all'individuazione delle aziende ed istituti di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto in data 7 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1990, con il quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, sono stati individuati gli istituti e le aziende di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988 e sono state stabilite le condizioni e modalità di detti mutui;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ed in particolare l'art. 1, comma 1, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per l'ulteriore finanziamento dei disavanzi 1987 e 1988 delle unità sanitarie locali entro i limiti del 20% e del 25%, e l'art. 3, comma 3-*ter*, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per il finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto agli stanziamenti di parte corrente riferiti all'esercizio finanziario 1990 nei limiti indicati al comma 3 ed al comma 3-*bis*, lettera *b)*, i quali estendono a dette operazioni di mutuo le disposizioni di cui al richiamato art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 382/89 riguardo gli istituti di credito abilitati a concedere i mutui, nonché riguardo le condizioni, la durata e le modalità degli stessi;

Visti in particolare l'art. 2, commi 3 e 4, del citato decreto ministeriale in data 7 maggio 1990, concernente l'indicazione dei parametri da utilizzare per la determinazione della misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo a tasso variabile ed il successivo decreto in data 30 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 1990, che ha modificato il citato comma 3;

Considerato che, anche in conseguenza dello sviluppo del mercato telematico, la lira interbancaria tre mesi lettera viene ora frequentemente utilizzata dagli enti creditizi come parametro di indicizzazione nelle operazioni di provvista dei fondi;

Attesa l'opportunità di utilizzare il nuovo parametro della lira interbancaria tre mesi lettera già per il semestre in corso, anche allo scopo di adeguare le remunerazioni degli impieghi ai costi sopportati dal sistema per la provvista dei fondi;

Decreta:

Il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 7 maggio 1990, come modificato dal successivo decreto ministeriale in data 30 giugno 1990 ed il comma 4 del medesimo articolo citati nelle premesse, sono così sostituiti:

«3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, riferito al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione;

b) media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del' mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75 riferita al penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione.

4. Al dato come sopra calcolato arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80%».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 179

91A1953

DECRETO 27 marzo 1991.

Contingente delle monete d'argento da L. 200 e L. 500 - millesimo 1989 - celebrative del Campionato mondiale di calcio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 1989, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 e L. 200 celebrative del Campionato mondiale di calcio 1990 - millesimo 1989;

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 1989, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

I contingenti in valore nominale delle nuove monete di argento celebrative del Campionato mondiale di calcio - millesimo 1989 - vengono così stabiliti:

L. 58.250.000 per le monete da L. 500 pari a n. 116.500 pezzi;

L. 23.300.000 per le monete da L. 200 pari a n. 116.500 pezzi.

La serie — costituite dalle suddette monete — cedute ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, risultano pari a n. 88.000 emesse nella versione «ordinaria» e n. 28.500 emesse nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 120

91A1948

DECRETO 27 marzo 1991.

Contingente delle monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana del Consiglio della Comunità europea.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio 1990, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative della Presidenza italiana del Consiglio della Comunità europea, secondo semestre 1990;

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 19 luglio 1990, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della nuova moneta di argento da L. 500 celebrativa della Presidenza italiana del Consiglio della Comunità europea, secondo semestre 1990, è stabilito in complessive 32.000.000 pari a n. 64.000 pezzi, di cui:

L. 27.000.000 pari a n. 54.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 5.000.000 pari a n. 10.000 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 121

91A1949

DECRETO 27 marzo 1991.

Emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi da inserire nelle serie speciali millesimo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale n. 243339 del 3 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1990, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1991;

Vita la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi da inserire nelle serie speciali millesimo 1991;

Decreta:

Art. 1.

Per commemorare il 250° anniversario della morte di Antonio Vivaldi il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1991, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

nel dritto: ritratto di Antonio Vivaldi con violino; sullo sfondo il Palazzo Ducale e un pentagramma; in giro a destra «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «COLANERI»;

nel rovescio: composizione comprendente elementi architettonici e figurativi di Venezia tra una caratteristica partitura vivaldiana e il monogramma del musicista; in alto in giro «MUSICO DI VIOLINO E MAESTRO DE CONCERTI»; a sinistra «1741-1991» e «R»; in basso «L. 500»;

nel bordo: in rilievo Antonio Vivaldi 1741-1991.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle muove monete d'argento di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 122

ALLEGATO

Dritto Rovescio

91A1950

DECRETO 2 aprile 1991.

Emissione di monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1990, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1991;

Ritenuta l'opportunità di emettere monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare»;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vita la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 e L. 200 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare» da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o −	legale	tolleranza in + o −
Argento	500	32	835	3‰	15	0,055
Argento	200	27	835	3‰	9	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

L. 500:

sul dritto: tra raggi di sole stilizzati, fiori e animali in via di estinzione; al centro un volto femminile simboleggiante l'Italia e leggenda «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «DRIUTTI»;

sul rovescio: l'uomo si erge a difesa della natura, rappresentata da un albero di quercia lobata per metà priva di linfa e per metà rifiorente; a destra «L. 500» e «R»; in basso «1991»;

sul bordo: scritta in rilievo «FLORA E FAUNA D'ITALIA».

L. 200:

sul dritto: un profilo femminile simboleggiante l'Italia si compone con un'aquila reale, un orso marsicano, una farfalla e una stella alpina; a sinistra in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «A. VALENTINI»;

sul rovescio: lupo con in bocca una preda; in giro il verso di Dante «TEMO DI PERDER VIVER TRA COLORO CHE QUESTO TEMPO CHIAMERANNO ANTICO» tratto dalla Divina Commedia (Paradiso, canto XVII); in alto «1991»; a destra «R»; in basso «L. 200»;

sul bordo: godronatura.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 124

ALLEGATO

L. 500

Dritto Rovescio

L. 200

Dritto Rovescio

91A1951

DECRETO 9 aprile 1991.

Determinazione del costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e della misura massima del tasso di interesse annuo posticipato da applicarsi ai finanziamenti di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, recante «Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334 ed in particolare l'art. 1, comma 1, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per l'ulteriore finanziamento dei disavanzi 1987 e 1988 delle unità sanitarie locali entro i limiti del 20% e del 25%, e l'art. 3, comma 3-*ter*, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per il finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto agli stanziamenti di parte corrente riferiti all'esercizio finanziario 1990 nei limiti indicati al comma 3 ed al comma 3-*bis*, lettera *b)*, i quali estendono a dette operazioni di mutuo le disposizioni di cui al richiamato art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 382/89 riguardo gli istituti di credito abilitati a concedere i mutui, nonché riguardo le condizioni, la durata e le modalità degli stessi;

Visto l'art. 2, comma 3, del proprio decreto del 7 maggio 1990, come modificato dal decreto del 30 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge 25 novembre 1989, n. 382, e 15 settembre 1990, n. 262, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto in data 7 maggio 1990, che ha stabilito nella misura dello 0,80 lo spread da aggiungere al dato calcolato nei modi di cui al sopracitato comma 3;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,38%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 12,90%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 12,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 e al decreto ministeriale 7 maggio 1990;

b) al 12,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 e al decreto ministeriale 30 giugno 1990;

c) al 13,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 e al decreto ministeriale 25 marzo 1991.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato è pari:

1) al 12,95% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 13,30% per le operazioni di cui al punto *b)*;

1) al 14,30% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1954

DECRETO 27 aprile 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1991, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1991, agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre maggio-giugno 1991 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,90%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,90% per il bimestre maggio-giugno 1991.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1991 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati nell'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1991 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14.85% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,35% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,65% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1955

DECRETO 27 aprile 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di maggio 1991, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore della zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 mazo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 29 marzo 1991, con il quale è stato fissato nella misura del 14,65 per cento il tasso di riferimento per il mese di aprile 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di maggio 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,55 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,55 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di maggio 1991 è pari al 14,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1959

DECRETO 27 aprile 1991.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre maggio-giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, modificato dal decreto 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfetaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 1991, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1991 è stato determinato nella misura del 14,50 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfetaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1991 è determinato nella misura del 14,25 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfetaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1960

DECRETO 27 aprile 1991.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre maggio-giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfetaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 1991, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre marzo-aprile 1991, nella misura del 14,10, di cui 1% a titolo di

maggiorazione forfetaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 14,50%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfetaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre maggio-giugno 1991 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre maggio-giugno 1991, nelle seguenti misure:

13,95% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfetaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

14,25% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfetaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1961

DECRETO 27 aprile 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1991, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata nella misura dell'1%, per l'anno 1991, la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre maggio-giugno 1991, è pari al 12,95% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 13,20% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre maggio-giugno 1991, al:

a) 12,95% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 13,20% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1991, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 13,95% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) 14,20% per le operazioni di cui al punto *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1956

DECRETO 27 aprile 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1991, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata, per l'anno 1991, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per

le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre maggio-giugno 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,85%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre maggio-giugno 1991, al 13,85%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1991 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati nel 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 15,15% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,65% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,75% per le operazioni di cui al punto *c)*;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1957

DECRETO 27 aprile 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre maggio-giugno 1991, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1990, con il quale è stata fissata la maggiorazione ferfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1991;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre maggio-giugno 1991, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,95%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre maggio-giugno 1991, al 12,95%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre maggio-giugno 1991, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 13,95%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1958

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 aprile 1991.

Modificazioni all'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 2 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244/1990;

Vista la direttiva n. 89/23/CEE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 11 del 14 gennaio 1989, con la quale è stato tra l'altro modificato l'allegato della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970,, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, col sostituire l'elenco delle sostanze aromatizzanti e coll'aggiungere il *Nifursol,* tra i coccidiostatici;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9, della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

p. *Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BONFERRONI

ALLEGATO

1) La parte I - Principi attivi, gruppo *D)* coccidiostatici, è così integrata:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nifursol	3,5-dinitro N'- (5-nitrofurfurilidene) saliciloidrazide Purezza minima: 98% sulla sostanza anidra Caratteristiche delle 3 preparazioni autorizzate: tenore rispettivo di nifursol: max 14,6%, 44% e 50%; stabilità minima: 24 mesi; supporto delle 3 preparazioni: amido di mais e rispettivamente 12%, 33% e 34% di olio di soia	Tacchini		50	150.000	75	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione Quantità massima di polvere emessa durante le manipolazioni, determinata secondo il metodo Stauber-Heubach (1): 0,1 mg di nifursol

(1) Referenza bibliografica: Fresenius Z. Anal., Chem. (1984) 318: 522-524, Springer Verlag 1984.

2) La parte III - Aromatizzanti, è così sostituita:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	
1	2	3	4	5	6	7	
III-Aromatizzanti:							
A) Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti							
B) Sostanze artificiali:							
Saccarina	$C_7H_5NO_3S$	suinetti	4 mesi			150	
Saccarinato di calcio	$C_7H_3NCaO_3S$	suinetti	4 mesi			150	
Saccarinato di sodio	$C_7H_4NNaO_3S$	suinetti	4 mesi			150	

91A1962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, recante: «Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, recante: «Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1991.

91A1938

Mancata conversione del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, recante: «Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria».

Il decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, recante: «Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 2 marzo 1991.

91A1939

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori (sede di Forlì):

lingua straniera (inglese) con esercitazioni pratiche;
lingua straniera (inglese) con esercitazioni pratiche.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di architettura:

istituzioni di matematica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura francese moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali:

ragioneria I;
tecnica industriale e commerciale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

economia politica (biennale);
statistica (biennale);
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

malattie del metabolismo.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale;
fisica dei dispositivi a stato solido;
chimica bioinorganica;
esplorazione geologica del sottosuolo.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria:

meccanica superiore per ingegneri;
gestione delle risorse idriche.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

neurochirurgia;
oftalmologia;
nefrologia;
endocrinologia.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di farmacia (sede di Catanzaro):

farmacologia e farmacognosia II.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:

economia politica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

biofisica (gr. E0601)
radiologia;
radiologia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

tecnica bancaria;
tecnica di borsa.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua italiana;
storia contemporanea;
linguistica generale;
storia delle istituzioni politiche.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:

filosofia.

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia ed istologia patologica;
ortopedia e traumatologia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura romena;
letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1968

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 16 aprile 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Liranova fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 16 aprile 1991 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ha autorizzato l'Istituto lombardo di revisione di Dassogno Alberto, via Veneto n. 7, Sondrio, ad esercitare l'attività fiduciaria e confermata l'attività di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A1985

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica della data di nascita del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio provinciale Acli-Casa (Co.P.A.Ca.)», in Catanzaro.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 si rettifica il precedente decreto ministeriale 21 aprile 1990, con il quale la società cooperativa «Consorzio provinciale Acli-Casa (Co.P.A.Ca.) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori avv. Carlo Natale, dott. Alfredo Magno e dott. Leonardo Falco sono stati nominati commissari liquidatori, limitatamente alla data di nascita dell'avv. Carlo Natale che è 20 ottobre 1934.

91A1966

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca agricola industriale di Sulmona, in Sulmona

Si comunica che, a seguito della fusione con la Banca popolare di Lanciano, in data 13 aprile 1991 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca agricola industriale di Sulmona, con sede in Sulmona (L'Aquila), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 29 gennaio 1990.

91A1977

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 21 marzo 1991 concernente: «Adeguamento dei prezzi delle specialità medicinali in commercio». (Deliberazione pubblicata nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 1991).

Nel provvedimento n. 10/1991 di cui alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento straordinario sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:

alla pag. 8, prima colonna, in corrispondenza della specialità medicinale ALMARYTM - Lirca, nella colonna riportante il prezzo, dove è scritto: *«19.750»*, si legga: *«23.150»*;

alla pag. 9, seconda colonna, sotto la specialità medicinale ANETIN - Ibirn, in corrispondenza della confezione OS 10 FL 1 G, nella colonna riportante il prezzo, dove è scritto: *«15.000»*, si legga: *«18.750»* e in corrispondenza della confezione 10 CPR MAST 1 G, nella colonna riportante il prezzo, dove è scritto: *«14.300»*, si legga: *«16.800»*;

alla pag. 27, seconda colonna, per la specialità medicinale GLOBUMAN BERNA - Berna, entrambe le confezioni devono essere depennate;

alla pag. 34, seconda colonna, sotto la specialità medicinale MAG 2 - Lirca, in corrispondenza della confezione OS 20 FL 10 ML, nella colonna riportante il codice, dove è scritto: *«025519024»*, si legga: *«025519036»*;

alla pag. 43, prima colonna, in corrispondenza della specialità medicinale PLANUM - Menarini, nella colonna riportante il prezzo, dove è scritto *«15.480»*, si legga: *«15.200»*;

alla pag. 43, sotto la specialità medicinale POLIMUCIL - Poli, in corrispondenza della confezione 30 BUST 7,5 G, nella colonna riportante il codice, dove è scritto: *«005463047»*, si legga: *«025463047»*;

alla pag. 57, seconda colonna, dopo la specialità ZYLORIC - Wellcome, sono aggiunte le seguenti specialità:

Specialità	Codice	Prezzo
ANGIOREX - *LAMPUGNANI*		
OS GRAT 20 BUST 80 MG	027222025	**8.100**
20 CPS 160 MG	027222013	**11.800**
ANGIZEM - *INVERNI BEFFA*		
5 F LIOF 50 MG + 5 F 2,5 ML	025280037	**8.150**
ASMALENE - *FIRMA*		
AEROSOL 10 ML	026923019	**15.000**
BIO-INSULIN - *GUIDOTTI*		
«U» 40 U/ML FL 10 ML	025802152	**13.250**
CROMATON - *MENARINI*		
IM IV 1 FL LIOF 50 MG + 1 F	027186030	**8.450**
10 CPR 15 MG	027186055	**14.350**
ESSENTIALE - *RHONE POULENC*		
FTE 30 CPS 300 MG	008631069	**15.000**
«303» 5 F 5 ML	008631057	**8.950**
ESTROCLIM - *SIGMA TAU*		
6 SISTEMI TRANS 25 MCG	027318031	**14.050**
FERROFOLIN - *FARMADES*		
OS 40 MG 6 FL 10 ML	023006101	**11.500**
FERROFOLIN VENTI - *FARMADES*		
OS 10 FL 10 ML	023006099	**11.650**
OS 6 FL 10 ML	023006087	**8.700**
GEMLIPID - *FIRMA*		
«TC» OS GRAT 10 BUST 900 MG	026334021	**15.000**
GENLIP - *MALESCI*		
«TC» OS GRAT 10 BUST 900 MG	026737027	**15.000**
30 CPR 600 MG	026737015	**26.550**
HALCIDERM COMBI - *SQUIBB*		
POM 30 G	023751011	**8.450**
LIPONORM - *GENTILI*		
10 CPR 20 MG	027228028	**36.650**
20 CPR 10 MG	027228016	**37.300**
MORNIFLU - *MASTER PHARM*		
20 CPR 700 MG	027238068	**22.400**
OSFOLATO - *LUSOFARMACO*		
10 CPS 15 MG	027398015	**13.900**
SANIFOLIN - *ESSETI*		
15 CPR 15 MG	027683010	**12.700**
SINVACOR - *MERCK SHARP*		
10 CPR 20 MG	027209028	**36.650**
20 CPR 10 MG	027209016	**37.300**
SIVASTIN - *SIGMA TAU*		
20 CPR 10 MG	027208014	**37.300**
SPASMOSTOP SOMATICO - *LUSOFARMACO*		
30 CONF 20 MG	027459015	**10.200**
«40» 30 CPR	027459027	**15.000**
VERBESOL - *IS. CHEM. LODI*		
BB 10 SUPP 50 MG	026661049	**7.550**
IM 10 F 30 MG 3 ML	026661013	**7.550**
VERBEX - *SCHWARZ*		
BB 10 SUPP 50 MG	026967051	**8.400**
IM 10 F 30 MG 3 ML	026967024	**8.400**
ZOCOR - *NEOPHARMED*		
10 CPR 20 MG	027216023	**36.650**
20 CPR 10 MG	027216011	**37.300**

91A1979

Comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo all'avviso di vacanza della disciplina «lingua e letteratura tedesca» presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 1991).

L'avviso di vacanza del posto di ruolo di prima fascia per la disciplina «lingua e letteratura tedesca» presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, apparso a pag. 33 della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, deve intendersi annullato d'ufficio.

91A1980

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 9 1 *

L. 1.200